

ORIGINALE

P.U. 231-1//2024 - Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

L.C. 55/24
SENT. 199/24
REP. 380/24

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso
da

DEBORA VECCHETTI (C.F.: VCCDBR77A49E591J), residente in Cesano Maderno (MB),
Via Dante Alighieri n.73, assistita dall'Avv. Maria Virzo, presso il cui studio in Milano, Via Foro
Buonaparte n.70, ha eletto domicilio giusta procura in atti

CONCLUSIONI

"Tutto ciò premesso e considerato, il debitore/istante,

RICORRE

*All'intestato Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi dell'art. 268 e seguenti C.C.I.I., voglia con
sentenza, previa nomina del Giudice Delegato, adottare i provvedimenti di cui all'art. 270
C.C.I.I., e in particolare:*

*-dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo alla signora DEBORA
VECCHETTI, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla
legge, mediante la liquidazione del proprio patrimonio disponibile e di quello che dovesse
eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni di durata della procedura*



-nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale, per ragioni di economia processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, C.C.I.I., possa essere individuato nel medesimo professionista già nominato quale Gestore della Crisi per la presente procedura;

-ordinare al debitore il deposito delle scritture fiscali degli ultimi tre anni d'imposta (non essendo soggetto tenuto alle scritture contabili o bilanci) che a tal fine già si allegano alla relazione dell'OCC, nonché l'elenco dei creditori, che a tal fine già si allega al presente ricorso;

-disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in corso;

-disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione del ricorrente, nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto e alla delegazione di pagamento in corso di scomputo sulla sua busta paga, in quanto inopponibili alla procedura;

-disporre la sospensione di eventuali atti amministrativi iscritti sulle autovetture del ricorrente;

-stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza;

-ordinare l'esclusione dall'attivo della liquidazione delle somme necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, nella misura di euro 1.842,00 mensili;

-ordinare che nell'attivo della liquidazione non venga fatta rientrare la vettura FIAT PANDA di proprietà della signora Vecchetti, in via di ulteriore subordine, autorizzarne l'utilizzo fino al termine della procedura;

-disporre l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura onde la ricorrente possa far confluire l'eccedenza rispetto a quanto necessario al suo mantenimento, oltre alle eventuali sopravvenienze".

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, DEBORA VECCHETTI ha chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ed esponendo in particolare quanto segue:

- i. il sovraindebitamento traeva origine da una serie di circostanze sfavorevoli, sul piano personale, professionale ed economico, successive al 2005, anno in cui contraeva un mutuo per l'acquisto dell'allora casa familiare unitamente al compagno, immobile che veniva aggiudicato all'asta nel 2022 a seguito del pignoramento effettuato dalla creditrice Veneto Banca S.p.A.;
- ii. nel 2012 perdeva il lavoro, restando disoccupata per circa un anno e mezzo e si separava dal compagno, impegnandosi a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia minorenni pari ad € 200,00 mensili, oltre al contributo per il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- iii. di aver contratto matrimonio nel 2016, matrimonio sciolto a seguito di divorzio il 3.11.2023;



iv. anche dopo aver trovato un'occupazione lavorativa non era riuscita ad avere una continuità professionale stabile e duratura stante la sottoscrizione di contratti lavorativi solo part-time o a tempo determinato e ciò non le permetteva di pagare i finanziamenti nelle more contratti per far fronte alle spese;

v. di essere attualmente assunta presso la RSA "ASP Pio e Ninetta Gavazzi" con contratto scadente il 31 dicembre 2024.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, Dott.ssa Antonella Beringheli, la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, concludendo che *"le informazioni assunte e la documentazione prodotta dal debitore sia completa e attendibile (art. 39, 268 e 269 CCII)"*.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII, atteso che dal ricorso e dalla relazione del Gestore emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede nel Comune di Cesano Maderno, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione



della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

La Sig.ra DEBORA VECCHETTI ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII. La relazione del Gestore è adeguatamente motivata, corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

Reputa il Collegio che l'istanza sia stata legittimamente presentata.

La VECCHETTI ha dichiarato di non aver mai svolto attività di impresa ed è attualmente assunta, con contratto a tempo determinato scadente il 31 dicembre 2024, presso la RSA "ASP Pio e Ninetta Gavazzi", percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.400,00 netti circa.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII, la ricorrente è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe la causa nelle difficoltà sia personali che lavorative della ricorrente, risalenti al 2012.

A fronte dell'attivo così indicato:

- a. Reddito da lavoro dipendente pari ad € 1.400,00 netti mensili circa;
- b. Percezione, a far data dal mese di maggio 2024, di un assegno unico ed universale mensile per la figlia minorenni, per un importo di € 116,00;
- c. Autovettura Fiat Panda immatricolata nell'anno 2022, avente un valore stimato di € 10.000,00;



- d. Titolarità di conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, con un saldo positivo di € 964,58 al 30 giugno 2024.
- e. Conto corrente n. 13244 acceso presso Banca Intesa, avente un saldo positivo di € 432,04 aggiornato al 31 marzo 2024.

Altri beni

Il Gestore della Crisi ha evidenziato che la ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile, vivendo in affitto presso l'abitazione di residenza; né di altri beni mobili.

Il Gestore della crisi ha evidenziato che si è aperta la successione del padre della ricorrente (Nunzio Vecchetti) ma che la VECCHETTI non ha provveduto a presentare *“la dichiarazione di successione in quanto soggetto non obbligato”* ed in quanto *“non a conoscenza dell'esistenza di quote di immobili a capo del padre”*.

Dalle ricerche effettuate dal Gestore della Crisi il padre della ricorrente era titolare di un conto corrente, due libretti di risparmio, una carta di debito ed una carta Postepay, nonché proprietario di due quote di un quarto ed un diciottesimo su due diverse unità immobiliari site, rispettivamente, a Limbiate e Varedo.

Sul punto, si ritiene sin d'ora di incaricare il Liquidatore nominando di effettuare ogni opportuno accertamento, approfondimento e valutazione ai fini di un'eventuale acquisizione e liquidazione di detti beni.

Quanto all'automobile può accogliersi la domanda svolta in via subordinata di poter utilizzare il veicolo per recarsi al lavoro sino al termine della procedura.

L'esposizione debitoria complessiva è pari ad € 194.319,02 come di seguito specificato:

Creditore	Importo privilegiato	Importo chirografario	Totale importo creditore
Avv. Vizzo Maria - legale procedura sovrimdebitamento	€ 2.537,60		€ 2.537,60
Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 309,07	€ 107,07	€ 416,94
Anco - Asset management Company s.p.a. (ex Flaminia SPV s.r.l.)		€ 163.444,77	€ 163.444,77
ECA Bank s.p.a.		€ 7.268,58	€ 7.268,58
Agos Ducato s.p.a.		€ 15.610,98	€ 15.610,98
IFIS NPL Service s.p.a.		€ 4.643,34	€ 4.643,34
Hera s.p.a.		€ 396,81	€ 396,81
TOTALE PASSIVO	€ 2.847,52	€ 191.471,50	€ 194.319,02

a cui vanno aggiunte le spese della presente procedura pari a residui complessivi € 5.050,00, e precisamente:

Creditore	Importo residuo
Creditori prededucibili	
Compenso OCC	€ 3.050,00
Compenso liquidatore stimato	€ 2.000,00
Totale costi di procedura	€ 5.050,00

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile.

Le spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dalla VECCHETTI in € 1.482,60 mensili.

*

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento della ricorrente, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il debitore con le sue sostanze



non riesce a fare fronte agli ingenti debiti di cui è gravato e quindi a soddisfare regolarmente, integralmente e tempestivamente le proprie obbligazioni.

*

Va evidenziato che la liquidazione controllata la quale, come per la liquidazione giudiziale, comporta l'integrale spoliatura del debitore dal proprio attivo – ad esclusione delle somme quantificate come necessarie per il mantenimento - che passa in gestione ad un organo terzo (il liquidatore) incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell'interesse dei creditori.

Spetterà pertanto al liquidatore provvedere alla vendita competitiva dell'automobile quale ultimo atto della procedura fintantoché il veicolo sia utilizzato dalla ricorrente per recarsi nel posto di lavoro.

Quanto alla somma da destinare al mantenimento dovrà, comunque, essere determinata dal giudice delegato, già evidenziandosi che quanto destinato alla procedura non può comunque essere inferiore al quinto pignorabile ex lege.

*

Alla luce di quanto precede, sussistono tutti i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente.

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII) la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto.

Si deve ordinare al datore di lavoro, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. e), di corrispondere ("consegnare") sul conto corrente che il liquidatore aprirà e comunicherà le somme eccedenti rispetto a quelle necessarie al mantenimento, iniziando dalla mensilità corrispondente alla pubblicazione della presente sentenza e pedissequo decreto, rimanendo il residuo dovuto al debitore.

Può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta in proprio ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

1) **dichiara** aperta, per la durata di tre anni, la procedura di liquidazione controllata di **DEBORA VECCHETTI** (C.F.: VCCDBR77A49E591J), residente in Cesano Maderno (MB), Via Dante Alighieri n.73;

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

3) **nomina** liquidatore la Dott.ssa Antonella Beringheli, con studio in Milano, Via Freguglia n.10;



4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, con la specificazione di cui in parte motiva con riguardo all'autovettura;

e in particolare ordina

al datore di lavoro della ricorrente di corrispondere al debitore le somme mensili determinate dal G.D. come da separato provvedimento e di versare al liquidatore le somme eccedenti a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
- valuti l'opportunità della chiusura del conto corrente in essere, al fine di evitare la maturazione di ulteriori costi e spese e verifichi la posizione ereditaria della ricorrente al fine di ogni più opportuna iniziativa, come indicato in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, il quale provvederà a darne immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione della procedura sopra emarginata.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024

Il Giudice estensore
Dott.ssa Patrizia Fantin

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Giovanetti

